

Dal tribunale di Pesaro la prima sentenza a favore dell'immediata applicabilità

Legge Brunetta operativa

Il dlgs 150 non è condizionato da norme transitorie

DI LUIGI OLIVERI

Si spezza il fronte, fino a oggi compatto, dei giudici del lavoro ostili alla teoria dell'immediata vigenza della riforma-Brunetta (per ribadire la quale il ministro della funzione pubblica si è visto costretto a emanare un decreto correttivo di interpretazione autentica del dlgs 150 che andrà oggi all'esame del consiglio dei ministri, si veda *ItaliaOggi* di ieri).

È il tribunale di Pesaro, sez. lavoro, con la sentenza n. 417/2010 ad affermare con chiarezza, dopo una serie di decreti d'urgenza di segno contrario, che la piena operatività del dlgs 150/2009 non è condizionata da un diritto transitorio.

La decisione del tribunale è estremamente importante per almeno due motivi. In primo luogo, perché è, appunto, la prima e originale decisione del tribunale in sede di giudice del lavoro che riconosce l'inesistenza del diritto transitorio legato all'adeguamento dei contratti. La seconda, perché sin qui la gran parte delle decisioni rivendicate dalle organizzazioni sindacali come vittorie contro applicazioni del dlgs 150/2009 suppostamente illegittime e fonte di condotta anti sindacale da parte delle pubbliche amministrazioni, sono decreti adottati in via d'urgenza da giudici monocratici, all'evidenza prive del necessario approfondimento della delicata questione. Resa particolarmente complessa dalla specificità delle regole normative alla base del rapporto di lavoro pubblico, molto diverse da quelle del lavoro privato che i giudici del lavoro conoscono meglio.

La sentenza del tribunale di Pesaro smonta con efficacia tutte le teorie sulle quali sin qui si erano retti i decreti dei giudici monocratici.

Prima tesi destituita di fondamento è quella secondo la quale l'efficacia dell'articolo 5, comma 2, novellato del dlgs 165/2001, che assegna al datore di lavoro pubblico immediati e unilaterali poteri organizzativi che richiedono la sola relazione sindacale della comunicazione, sarebbe subordinata alla stipulazione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nulla di tutto ciò. Il tribunale di Pesaro sottolinea che le clausole contrattuali collettive contrastanti con il nuovo sistema devono intendersi sostituite di diritto con la previsione di cui alla norma di legge.

A differenza di molti giudici monocratici (in particolare quello di Trieste) il tribunale lealmente fornisce un'interpretazione del problema conforme a quella suggerita dalla circolare del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 13/05/2010 n. 7, dando

atto che essa era stata emanata «proprio per rispondere a dubbi interpretativi nascenti dal contrasto fra la disposizione normativa di cui al più volte citato art. 5 con quanto eventualmente già previsto dalle norme contrattuali collettive», precisando «che la norma di legge in questione è di immediata applicazione, con la conseguenza che i contratti collettivi si adeguano attraverso il meccanismo della etero integrazione».

La sentenza del tribunale fornisce una lettura che scongiura una sorta di conflitto tra poteri e prende atto dell'unica soluzione giuridicamente corretta del contrasto tra legge e contratti: sono ovviamente questi a essere necessariamente disapplicati.

In secondo luogo, la sentenza del tribunale di Pesaro inferisce un colpo decisivo alla teoria, largamente diffusa tra i giudici del lavoro monocratici ma certamente infondata, secondo la quale l'applicazione delle novità in tema di gestione del rapporto previste dalla riforma Brunetta sarebbero

condizionate dall'articolo 65 del dlgs 150/2009 al previo e necessario adeguamento dei contratti decentrati.

Secondo il Tribunale «non è pertinente il richiamo all'art. 65 del dlgs 150/2009, riguardante l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti, per poter sostenere che la norma di cui all'art. 5 cit. riguarda necessariamente i contratti successivi». La decisione mette, finalmente, in evidenza una circostanza chiarissima, ma letta arretatamente

dalle organizzazioni sindacali e fonte di confusione nelle precedenti decisioni dei giudici del lavoro. «I commi da 1 a 4 dell'art. 65 predetto si riferiscono espressamente ai contratti collettivi integrativi, per cui le disposizioni attinenti al loro necessario adeguamento non si applicano ai contratti collettivi nazionali. In ogni caso la necessità del loro adeguamento attiene specificamente alle problematiche riguardanti i meriti ed i premi che ne derivano, come si ricava dall'esplicito riferimento al titolo 3° del decreto contenuto nel comma 1 dell'art. 65, titolo che riguarda, come detto «merito e premi»: nulla a che vedere, quindi, con le disposizioni organizzative del lavoro».

Discende, dunque, che dall'applicazione delle disposizioni fissate direttamente dalla legge non può derivare condotta antisindacale da parte delle amministrazioni. Si apre, finalmente, la strada per l'applicazione piena della riforma, nonostante l'ovvia resistenza sindacale.



Renato Brunetta

Circolare dell'assessore Chinnici salva difensori civici e city manager

I tagli ai costi della politica non si applicano alla Sicilia

DI ANTONIO G. PALADINO

Le disposizioni di interesse per gli enti locali, contenute nella legge finanziaria 2010 e nella manovra correttiva varata dall'esecutivo lo scorso maggio, quali, per esempio, la soppressione della figura del difensore civico comunale e della figura del direttore generale negli enti con meno di centomila abitanti, non si applicano alle amministrazioni locali siciliane. Questo perché tali disposizioni, anche se finalizzate alla riduzione dei costi connessi al funzionamento degli organi degli enti locali, incidono sullo status di amministratore locale e sull'assetto organizzativo degli enti locali. Materia, questa, che lo Statuto siciliano demanda esclusivamente alla potestà legislativa della stessa regione.

È quanto ha chiarito l'assessore alla funzione pubblica dell'isola, Caterina Chinnici, nel testo di una recentissima circolare (la n. 1 del 13 gennaio scorso), con la quale si è intervenuto sull'applicabilità, agli enti locali siciliani, delle norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e di riduzione dei cosiddetti «costi della politica», che il legislatore nazionale ha messo nero su bianco sia nella legge finanziaria del 2010 che nella successiva manovra correttiva (il dl n. 78/2010). Si tratta della possibilità di applicare, anche sul territorio siciliano, norme di riduzione quali la soppressione dell'indennità ai consiglieri circoscrizionali, la rideterminazione degli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali ovvero della soppressione dell'indennità di missione cui avevano diritto gli amministratori locali in relazione alla partecipazione a eventi connessi al loro mandato.

Supportato dalle conclusioni rese dall'ufficio legislativo della regione guidata da Raffaele Lombardo, il documento in esame ha rilevato che le disposizioni indicate «refluiscono in maniera rilevante sullo

status di amministratore locale e sull'assetto ordinamentale e organizzativo della regione siciliana». Materia, questa, che lo Statuto dell'isola demanda, in via esclusiva, alla potestà legislativa della regione stessa.

È vero che la legislazione statale, quando fissa limiti alle spese, intende porre un coordinamento finanziario tra tutte le regioni, anche quelle a statuto speciale, che devono contribuire «al risanamento della finanza pubblica». Ma è anche vero, si legge, che affinché tali norme di riduzione possano definirsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, occorre che rispondano a un duplice disegno, come indicato anche dalla Consulta. Innanzitutto, che siano solo «obiettivi di riequilibrio della finanza stessa», inteso come un transitorio contenimento dei costi e, poi, «che non prevedano strumenti o modalità sul come perseguire tali finalità» (Cost. sent. nn. 139 e 297 del 2009). In altri termini, la legge statale può stabilire un limite complessivo alla riduzione dei costi, ma deve lasciare agli enti locali, al fine di non ledere l'autonomia di spesa che la Costituzione garantisce, «ampia allocazione di risorse fra i diversi ambiti e obiettivi della stessa spesa».

D'altronde, conclude il documento, il legislatore siciliano, all'indomani della riforma sugli enti locali operata con il dlgs n. 267/2000, è già intervenuto a riscrivere lo status degli amministratori locali siciliani (il riferimento è alla legge regionale n. 30 del 2000) non adottando, però, la tecnica del recepimento del Tuel, ma «riscrivendo interamente le norme e limitando il rinvio alla normativa statale a poche limitate occasioni». Ne consegue che gli enti locali e territoriali siciliani, sulla materia dovranno continuare ad applicare la normativa vigente nella regione siciliana, almeno fino a quando un provvedimento legislativo regionale in merito non disporrà diversamente.

CORTE CONTI

Turn-over, il calcolo è annuale

DI LUIGI OLIVERI

Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turn-over, negli enti locali va effettuato tenendo conto dell'anno intero e non della frazione di anno effettivamente lavorata. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana, col parere 17 novembre 2010, n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale per la corretta applicazione dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010. Tale disposizione ha modificato l'articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

Era fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20% corrispondente al personale cessato l'anno precedente.

Visto il chiaro intento della manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva detersi che il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro. Era, tuttavia, chiara la conseguenza eccessivamente restrittiva di simile chiave di lettura. Nell'esempio fatto, in effetti il limite di spesa, per la singola cessazione, sarebbe divenuto del 10%, con l'allungamento ad libitum dei tempi di copertura del turn-over e, soprattutto, con una distorsione del criterio di limitazione delle assunzioni che deve avvicinarsi quanto più possibile alla sostituzione di un dipendente, ogni cinque che cessano. Il computo della cassa ovviamente può di molto allontanare da tale risultato. La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa corrispondente alle cessazioni» va interpretata quale spesa annuale, estendendo agli enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18 ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati «sempre sui 12 mesi».